

**DELIBERAZIONE 9 MAGGIO 2013
191/2013/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS
DISTRIBUITO A MEZZO DI GASDOTTI LOCALI E DI RETI DI TRASPORTO, PER IL PERIODO
1 GENNAIO 2014 – 31 DICEMBRE 2016**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 maggio 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione 152/03);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 277/05 (di seguito: deliberazione 277/05);
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2007, n. 11/07 come successivamente modificata ed integrata ed il relativo Allegato (di seguito: deliberazione 11/07);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas" (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2010, ARG/gas 79/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/10);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2013, 102/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 102/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione 15 marzo 2013, 103/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 103/2013/R/gas), recante "Rinnovo delle disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto".

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95 prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 prevede che l'Autorità stabilisca e aggiorni le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge medesima;
- l'Autorità, con la deliberazione 152/03, ha stabilito disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali, al fine di dare continuità alle analoghe coperture assicurative derivanti dalle polizze stipulate dalla Snam S.p.A. a partire dal 1991, in concomitanza con l'adeguamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) della quota fissa della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per la fornitura di gas al mercato civile e successivamente rinnovate da Eni S.p.A. e quindi da Stogit S.p.A.;
- con la deliberazione 277/05, l'Autorità ha esteso alle imprese di trasporto quanto già previsto per le imprese di distribuzione in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas;
- con la deliberazione ARG/gas 79/10 l'Autorità ha rinnovato da ultimo la copertura assicurativa a favore dei clienti civili del gas per il periodo 1 ottobre 2010 - 31 dicembre 2013, sulla base della quale questi ultimi sono garantiti da un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti da familiari conviventi e dai dipendenti, per incendi e per la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione o una rete di trasporto, a valle del punto di riconsegna;
- sulla base della regolazione vigente, ai soli fini della copertura assicurativa, si intende per cliente finale civile ogni cliente finale con consumi di gas annui inferiori o uguali a 200.000 metri cubi standard, esclusi gli usi di gas per autotrazione. Per gli usi ospedalieri il limite di consumo per l'accesso alla copertura assicurativa è previsto in 300.000 metri cubi standard;
- le statistiche e le informazioni disponibili confermano la gravità degli effetti sociali ed economici derivanti dagli incidenti da gas ed evidenziano l'importanza del contributo economico garantito ai danneggiati dall'assicurazione disciplinata dall'Autorità;
- in vista della scadenza, al termine del 31 dicembre 2013, del contratto nazionale di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas, attualmente in vigore e considerando la necessità di procedere al rinnovo della copertura assicurativa, l'Autorità, con la deliberazione 102/2013/R/gas, ha disposto l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas e ha pubblicato il documento per la consultazione 103/2013/R/gas per illustrare i propri orientamenti e offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte in merito;

- gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 103/2013/R/gas possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
 - confermare la durata triennale della copertura assicurativa;
 - confermare nel ruolo di contraente dell'assicurazione il Comitato Italiano Gas (CIG), alla luce dei risultati positivi fino ad ora ottenuti nella gestione della polizza, confermando altresì il limite massimo dell'importo riconosciuto per la copertura dei relativi oneri;
 - non rinnovare la previsione di una sezione *assistenza* della polizza, relativa alle prestazioni di primo intervento (in particolare, reperimento di un alloggio sostitutivo temporaneo in caso di sinistro che comporti l'inagibilità dell'abitazione), poiché risulta che nel vigore della polizza attuale tali prestazioni non sono mai state richieste dai danneggiati;
 - estendere la copertura assicurativa della sezione *infortuni* al rimborso, anche parziale, e per un tempo determinato, delle spese mediche, e includere tra i beneficiari della copertura delle spese mediche anche le vittime di infortuni che abbiano per effetto un'invalidità temporanea;
 - confermare le attuali clausole contrattuali che stabiliscono tempi massimi per l'erogazione dei pagamenti e penali in caso di ritardi, prevedendo forme di ottimizzazione delle procedure di gestione delle pratiche e di rendicontazione, al fine di minimizzare gli oneri in capo ai danneggiati, rendere più tempestivi i pagamenti e rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle clausole medesime;
 - incrementare i massimali attualmente previsti, almeno riguardo la sezione *incendio*, garantendo il mantenimento di premi non superiori ai valori attuali;
 - prevedere l'introduzione di meccanismi di riduzione incentivante del premio, relativa ad almeno una delle sezioni *incendio* e *infortuni*, che comportino la restituzione di parte del premio in caso di favorevole andamento tecnico della gestione;
 - confermare le previsioni attualmente in vigore in materia di copertura dei costi;
- in relazione agli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 103/2013/R/gas hanno presentato osservazioni e proposte tre associazioni rappresentative di imprese (due delle quali hanno presentato un documento congiunto), tre imprese e un soggetto diverso dalle imprese, per un totale di sette soggetti;
- tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso la propria condivisione, in termini generali, degli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 103/2013/R/gas e in particolare per quanto riguarda la durata della copertura assicurativa, la conferma del CIG nel ruolo di contraente della polizza, l'incremento dei massimali, il rafforzamento delle previsioni contrattuali in materia di gestione delle pratiche, la tempestività dei pagamenti, le penali, la rendicontazione e la vigilanza sulla gestione della polizza; inoltre:
 - per quanto riguarda l'orientamento di non rinnovare la previsione di una sezione *assistenza* della polizza, le associazioni hanno suggerito di confermare la previsione di prestazioni di primo intervento, riformulandone i termini per renderle maggiormente fruibili dai danneggiati (due associazioni nel senso di ampliare la durata della prestazione a parità di premio, e una associazione nel senso di limitarne la durata a fronte di una consistente riduzione del premio); un'impresa ha invece suggerito di prevedere, in luogo del reperimento di un

alloggio sostitutivo da parte dell'impresa assicuratrice, una forma di rimborso forfetario a copertura delle spese di alloggio eventualmente sostenute per brevi periodi;

- per quanto riguarda l'estensione della sezione *infortuni*, due associazioni ritengono preferibile che oltre al rimborso delle spese mediche in caso di invalidità, permanente o temporanea, sia riconosciuta una forma di indennizzo anche in caso di infortuni che abbiano per effetto un'invalidità temporanea;
- in relazione alla definizione di un meccanismo di riduzione incentivante del premio una sola associazione, pur ritenendo l'orientamento delineato nel documento per la consultazione concettualmente valido, ha espresso perplessità ritenendo sia che potrebbero derivarne oneri amministrativi per i soggetti interessati sia che la durata triennale della polizza possa rivelarsi insufficiente per ottenere opportune rettifiche del premio;
- per quanto riguarda la copertura dei costi, le imprese e le loro associazioni hanno sottolineato che gli eventuali maggiori costi connessi al miglioramento delle condizioni di polizza non dovrebbero gravare sulle imprese; le associazioni e una impresa ritengono inoltre necessario che sia superata l'attuale allocazione di una parte del costo dell'assicurazione in capo alle imprese di vendita, poiché ad esse non compete alcun ruolo diretto o indiretto in materia di uso sicuro del gas a valle del punto di riconsegna e alla luce del principio di *cost-reflectivity* delle tariffe;
- alcuni soggetti hanno inoltre formulato proposte in relazione alle procedure per il versamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) degli importi a copertura dei costi dell'assicurazione, all'identificazione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione e agli obblighi informativi a vantaggio dei clienti finali posti in capo alle imprese di vendita; in particolare:
 - per quanto riguarda il versamento alla CCSE degli importi a copertura dei costi dell'assicurazione, una associazione ha segnalato l'opportunità di procedere a una semplificazione delle relative procedure, prevedendo che il distributore fatturi il relativo importo al venditore entro il 31 gennaio di ogni anno e versi alla CCSE tale importo entro il termine per il versamento delle quote aggiuntive fatturate nel primo bimestre;
 - in relazione all'identificazione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione, un'impresa ritiene necessario, da un lato chiarirne il contenuto in caso di titolarità di più punti di riconsegna da parte di un medesimo soggetto e, dall'altro, fornire una definizione univoca di uso industriale del gas naturale; sul medesimo tema, una associazione ha suggerito che per agevolare la rintracciabilità delle fattispecie escluse dalla copertura assicurativa da parte delle imprese siano esclusi dal perimetro dell'assicurazione i clienti con "usi diversi" ai sensi del TIVG e consumo superiore ai 200.000 mc/anno;
 - con riferimento agli obblighi informativi a vantaggio dei clienti finali posti in capo alle imprese di vendita, un'impresa ritiene che tali obblighi comportino eccessivi oneri e responsabilità, e che pertanto sia necessario eliminarli o almeno ricondurne il contenuto a una mera informativa in merito all'esistenza dell'assicurazione, prevedendo quali unici punti di contatto con il cliente finale il contraente e lo Sportello.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016, la regolazione in materia di assicurazione dei clienti finali per i rischi derivanti dall'uso del gas e disciplinare il rinnovo del relativo contratto di assicurazione;
- confermare, ai fini indicati al precedente alinea e alla luce degli esiti della consultazione dei soggetti interessati, gli orientamenti formulati nel documento per la consultazione 103/2013/R/gas, relativi alla durata della copertura assicurativa, alla conferma del CIG nel ruolo di contraente della polizza, all'incremento dei massimali, al rafforzamento delle previsioni contrattuali in materia di gestione delle pratiche, tempestività dei pagamenti, penali, rendicontazione e vigilanza sulla gestione della polizza;
- per quanto riguarda le prestazioni di primo intervento previste dalla sezione *assistenza* dell'attuale polizza, confermare l'orientamento di non includerle nei requisiti essenziali della nuova polizza, alla luce del rapporto svantaggioso tra costi e benefici che in base all'esperienza finora maturata si potrebbe ragionevolmente attendere anche in presenza di una riformulazione dei termini delle prestazioni, prevedendo tuttavia che in sede di gara possa essere inclusa tra le varianti migliorative dell'offerta la previsione di un rimborso forfetario a copertura, anche parziale, delle spese di alloggio eventualmente sostenute per brevi periodi;
- riguardo il contenuto della sezione *infortuni*, confermare l'orientamento formulato nel documento per la consultazione 103/2013/R/gas, prevedendo, anche in questo caso, che la previsione di un ulteriore miglioramento, consistente nel riconoscimento di una forma di indennizzo anche in caso di infortuni che abbiano per effetto un'invalidità temporanea, possa essere inclusa in sede di gara tra le varianti migliorative dell'offerta;
- riguardo l'introduzione di un meccanismo di riduzione incentivante del premio, confermare l'orientamento posto in consultazione relativamente almeno alla sezione *incendio*, ritenendo che una corretta definizione di tale meccanismo possa avere effetti vantaggiosi anche nell'arco triennale di durata della polizza senza generare oneri significativi in capo ai soggetti regolati;
- in relazione al meccanismo di copertura dei costi dell'assicurazione, alla luce dell'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alle criticità segnalate in sede di consultazione, rimandare all'adozione di un successivo provvedimento la determinazione del valore della componente a copertura dei costi dell'assicurazione e la definizione delle procedure per la sua riscossione;
- in relazione all'identificazione del perimetro di applicazione dell'assicurazione, introdurre criteri il più possibile coerenti con la classificazione dei punti di riconsegna contenuta nel TIVG, confermando, tuttavia, l'esclusione dal perimetro dei punti di riconsegna di gas naturale per uso di autotrazione, in ragione del particolare profilo di rischio che caratterizza tale attività;
- in relazione agli obblighi informativi a vantaggio dei clienti finali posti in capo ai soggetti regolati, confermare le disposizioni attualmente in vigore, considerando che da un lato l'efficacia della copertura assicurativa introdotta dall'Autorità è direttamente condizionata dal grado di diffusione presso i clienti finali di informazioni in merito all'esistenza dell'assicurazione medesima e, dall'altro, che gli attuali obblighi non comportino per i venditori oneri e responsabilità particolarmente gravosi in relazione all'attività svolta e tali da poter essere

considerati eccessivi, anche alla luce del ruolo svolto dal contraente e dallo Sportello

DELIBERA

1. di approvare le Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016, definite nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere, con successivo provvedimento, alla determinazione del valore della componente a copertura dei costi dell'assicurazione e alla definizione delle procedure per la sua riscossione;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e utenti dell'Autorità per i seguiti di competenza, provvedendo in particolare con propria determinazione a dare attuazione alle disposizioni in materia di rendicontazione da parte del CIG all'Autorità con istruzioni tecniche che possano facilitarne l'implementazione, previa informativa all'Autorità;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni